



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **427** del **19/03/2021**

Oggetto: Aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata all'Immobiliare Lunghi S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, con la Determinazione Dirigenziale n. 975 del 14/08/2020, per la modifica del progetto dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kWp ubicato in via Fiume nel comune di Quaregna Cerreto.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	Immobiliare Lunghi S.r.l.				
Sede Legale:	via Argelati 10	Comune	Milano	Cap	20143
Sede Operativa:	via Fiume, s.n.c.	Comune	Quaregna Cerreto	Cap	13866
Codice fiscale:	10148580961	Partita IVA:	10148580961		
Indirizzo posta elettronica certificata:	immobiliarelunghi@pec.it				

Questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 975 del 14/08/2020 ha rilasciato l'autorizzazione unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., in favore dell'Immobiliare Lunghi S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW_p da realizzarsi in via Fiume nel comune di Quaregna Cerreto.

In data 27/01/2021, con le note ns. prot. n. 1857, 1858 e 1859 del 28/01/2021, l'Immobiliare Lunghi S.r.l. ha fatto pervenire a questa Amministrazione una richiesta di modifica del progetto dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

Questa Amministrazione in data 04/02/2021, con nota ns. prot. n. 2547, ha provveduto a richiedere a tutti gli Enti interessati di esprimersi circa le modifiche progettuali proposte dalla dall'Immobiliare Lunghi S.r.l..

In data 16/02/2021, con nota ns. prot. n. 3318, il Comune di Quaregna Cerreto ha fatto pervenire a questi Uffici il proprio parere favorevole, con prescrizioni, circa la modifica proposta dall'Immobiliare Lunghi S.r.l., precisando che le medesime variazioni progettuali erano già state vagliate ed assentite dall'Amministrazione Comunale con l'autorizzazione paesaggistica n. 84 rilasciata il 11/12/2020; in tale atto inoltre è stato recepito il parer favorevole con prescrizione espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (nota prot. n. 14303-P del 10/12/2020).

In data 05/03/2021, con nota ns. prot. n. 4892, anche il Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est dell'ARPA ha fatto pervenire a questi Uffici il proprio parere favorevole, con prescrizioni, circa la modifica proposta dall'Immobiliare Lunghi S.r.l..

Dato atto che l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), la "e-distribuzione" S.p.A e la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, coinvolti nell'istruttoria quali soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione dell'impianto, ma non titolati al rilascio di alcun titolo abilitativo richiesto dal proponente, ad oggi non hanno fornito alcun riscontro negativo alla modifica progettuale in oggetto.

Questa Amministrazione alla luce di quanto in precedenza indicato ritiene necessario provvedere ad aggiornare l'autorizzazione rilasciata all'Immobiliare Lunghi S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, con la Determinazione Dirigenziale n. 975 del 14/08/2020.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile aggiornare l'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 con la Determinazione Dirigenziale n. 975 del 14/08/2020, in favore dall'Immobiliare Lunghi S.r.l. per le modifiche progettuali richieste per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW_p ubicato in via Fiume, snc nel comune di Quaregna Cerreto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica in capo all'Immobiliare Lunghi S.r.l., per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW_p ubicato in via Fiume, snc nel comune di Quaregna Cerreto, rilasciata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 975 del 14/08/2020.
2. Di sostituire l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 975 del 14/08/2020, con l'allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. n. 975 del 14/08/2020 qualora non in contrasto con il presente atto.
4. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
5. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non

richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
8. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
9. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
10. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e che copia del provvedimento finale venga inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

l'Immobiliare Lunghi S.r.l. - impianto fotovoltaico da 999 kW_p in comune di Quaregna Cerreto

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto:

1. La validità degli atti di assenso rilasciati dall'Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto è subordinata alla successiva presentazione e approvazione del PEC da parte dell'Amministrazione Comunale, redatto ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e smi., e conseguentemente alla sottoscrizione della relativa convenzione.

Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

2. Fatte salve eventuali condizioni ostative dal punto di vista strutturale, si rammenta la richiesta per cui i sostegni dei pannelli debbano essere di tipo puntuale, in modo da occupare la minore superficie possibile, ed essere facilmente e totalmente removibili;
3. Richiamato quanto riportato nella relazione "Inserimento vegetazione e mitigazione impianti..." della documentazione originaria e nella Tav. 7 della documentazione di modifica progettuale, si rileva che il progetto di messa a dimora della vegetazione continua ad avere carattere preliminare. Si richiede che la progettazione esecutiva sia prodotta da un tecnico competente in materia e sia completa di maggiori indicazioni sul numero degli esemplari e il sesto di impianto previsto, prevedendo l'inserimento di elementi arbustivi da posizionare tra gli esemplari arborei e per la creazione di una cortina di mascheramento perimetrale lungo tutte le strade interessate (cfr. "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari, realizzazione e gestione"-2018)). Tale documento dovrà essere inviato all'agenzia scrivente prima dell'inizio lavori e dovrà dare garanzia di massimo mascheramento lato strada, tale mascheramento potrà essere ottenuto raddoppiando i filari e riducendo le distanze tra gli esemplari, compatibilmente con lo spazio vitale degli stessi, anche attraverso il riposizionamento dei pannelli solari per garantire lo spazio perimetrale sufficiente.
4. Il documento citato al punto precedente dovrà richiamare ed eventualmente precisare le tempistiche previste per la gestione della vegetazione in tutte le aree interferite dal cantiere, sia nell'area interna sia nell'area esterna alla recinzione, e dare garanzia di massimo contrasto alla propagazione delle specie vegetali esotiche (cfr. "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 e gli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 aggiornati con la DGR n. 24-9076 del 27/05/2019.). Il piano di gestione e monitoraggio della vegetazione dovrà avere la stessa durata dell'autorizzazione.
5. Tra le specie indicate nella relazione si rilevano indicazioni confuse nel merito dell'inserimento del cosiddetto "crespino" indicato in parte come sempre verde (quindi della varietà non autoctona) e infine della varietà *Berberis vulgaris* L. a foglie caduche. Si suggerisce di sostituire gli esemplari di "Crespino" con *Viburnum Lantana* L..
6. Si ricorda che nella recinzione dell'impianto dovranno essere realizzati i passaggi per la fauna selvatica di piccola taglia, in tal senso si richiama ad esempio la pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari" per inquadramento del tema.
7. Dovranno essere comunicati all'Agenzia territorialmente competente, l'inizio e la fine dei lavori in modo da permettere eventuali verifiche in corso d'opera.

Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli:

Tutela paesaggistica

8. I pannelli siano ancorati a terra come illustrato nell'elaborato "relazione su struttura moduli fotovoltaici" ossia con zavorre puntuali anziché con zattere continue come rappresentato nella foto-simulazione e nella sezione di progetto.
9. Lungo tutta la recinzione ed in particolare lungo via Maggia così come introno alla cabina di trasformazione, in luogo di una siepe di forma geometrica ed andamento lineare, sia prevista l'alternanza di specie arbustive autoctone quali noccioli, ginestre, biancospino, corniolo, sanguinello rosa canina, ligustro selvatico ecc... Tali misure mitigative si intendono complementari alle piante ad altro fusto previste in progetto lungo la suddetta via Maggia.
10. In merito alla cabina di trasformazione si richiede che le superfici opache e le parti intonacate siano nella gamma di colori delle terre chiare e i serramenti siano anch'essi opachi, colore testa di moro o grigio scuro.

Tutela archeologica

11. Qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO